

Differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico - edilizia | La giurisprudenza del TAR Veneto

Data di pubblicazione: 11/05/2018

Si segnala la **sentenza n. 452 del 27 aprile 2018** con cui il **TAR Veneto, II Sezione** torna a trattare il tema della separazione tra l'esercizio delle funzioni in materia edilizia e quelle in materia paesaggistica.

In applicazione dell'art. 146, comma 6 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 che, come noto, prevede l'obbligo per i Comuni di *“garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”*, la pronuncia sottolinea la necessità della distinzione formale tra uffici, non essendo sufficiente una mera distinzione di attività.

Nel caso di specie, parte ricorrente riteneva illegittimo il provvedimento comunale di diniego di autorizzazione paesaggistica proprio per violazione del citato articolo 146, comma 6, essendo stato il suddetto provvedimento adottato dal Sindaco che, nella fattispecie, risultava preposto all'esercizio sia delle funzioni in materia edilizia che paesaggistica.

La Sezione ha ritenuto fondata la censura richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato¹ che, in proposito, ha affermato che *“ai sensi dell'art. 146, comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio gli enti delegatari (come il Comune) del potere di autorizzazione paesaggistica debbono disporre di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”* ed ancora che *“la separazione organizzativa a livello comunale è voluta dalla legge ad adeguata prevenzione della possibile commistione in capo al Comune delle due competenze e a evitare che la valutazione urbanistica possa incidere sull'autonomia di quella, superiore e delegata, paesaggistica”*.

Poiché le funzioni in materia paesaggistica possono essere delegate agli enti locali solo a condizione che essi dispongano di strutture in grado di garantire, oltre ad un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche, anche la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, il Giudice, preso atto che, *“nel caso all'esame il Sindaco risulta preposto all'esercizio sia delle funzioni in materia edilizia che*

¹ Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 giugno 2015, n. 2784 in riforma della sentenza TAR Veneto 761/2014.

paesaggistica”, ha quindi accolto la censura di violazione di legge con riferimento all’articolo 146, comma 6 del Codice del Paesaggio.

La sentenza in rassegna precisa altresì *“che nell’ordinamento sono previste soluzioni di tipo organizzativo che devono essere attivate per far fronte all’eventuale inidoneità degli enti delegati allo svolgimento delle funzioni in materia paesaggistica (l’art. 45 sexies, comma 1, lett. b, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, prevede la possibilità che le relative funzioni vengano svolte dalla Provincia in sostituzione dei Comuni non idonei)”*².

La medesima Sezione aveva già avuto modo di esprimersi sul tema; in particolare, con **sentenza 3 giugno 2015 n. 617** – che a sua volta richiama la precedente **sentenza 24 aprile 2013, n. 619** -, il Collegio ha precisato che l’articolo 146, comma 6 del Codice *“[...] proprio perché fa riferimento alla necessità di garantire l’effettiva “differenziazione” tra l’attività amministrativa edilizia e la tutela paesaggistica, non possa essere interpretata in modo riduttivo, tale da richiedere che – come intervenuto nella fattispecie concreta – solo una relazione istruttoria sul vincolo ambientale sia stata esperita da un soggetto distinto, mentre un unico soggetto abbia esercitato le valutazioni di merito e le decisioni finali su entrambe le pratiche amministrative....”*

Più recentemente con **sentenza 9 agosto 2017, n. 791**, il TAR ha ribadito che la distinzione organizzativa *“riflette la distinzione sostanziale tra la funzione di tutela del paesaggio e quella di governo del territorio o urbanistica: è una distinzione che ha base nell’art. 9 Cost. (e oggi è confermata dall’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.) e che è rimarcata dalla costante giurisprudenza specie costituzionale (a muovere da Corte cost., 24 luglio 1972, n. 141 e, ad es., da Corte Cost., 23 novembre 2011, n. 309): la separazione organizzativa a livello comunale è voluta dalla legge [...] a evitare che la valutazione urbanistica possa incidere sull’autonomia di quella, superiore e delegata, paesaggistica [...]: la quale ultima deve essere organizzativamente posta, nel Comune, in condizione di non subire incidenze gerarchiche o condizionamenti di sorta”*.

Le presente nota non può essere utilizzata o citata ai fini dell’espressione di pareri, memorie o altro, per i quali bisogna fare esclusivo riferimento ai testi normativi o giurisprudenziali ufficiali. La riproduzione inoltre dell’articolo è consentita con indicazione della fonte, la data di pubblicazione e, ove possibile, il link alla pagina www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/urbjus

² Art. 45 sexies - Competenze delle province.

1. Le province inserite nell’Elenco degli enti idonei sono delegate all’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 45 bis, comma 2:[...] b) in sostituzione dei comuni non inseriti nell’Elenco degli enti idonei.